

Canosa di Puglia 08/01/2024

COMUNICATO N. 169

Ai Docenti

Oggetto:	Permessi orari (Permessi brevi) dei docenti di ruolo e precari.
-----------------	--

In questa fase dell'anno scolastico si stanno registrando numerose richieste di permessi brevi che spesso mettono in difficoltà l'organizzazione della scuola con particolare riferimento all'orario delle lezioni. Pertanto si ritiene necessario fare alcune precisazioni.

- Quali sono le condizioni?
- Vanno recuperati?
- Si applica la trattenuta sullo stipendio?

In base all'articolo 16 del CCNL 2006-09 i **docenti di ruolo e precari** possono usufruire di **permessi brevi orari per esigenze personali**. Lo scopo di questo tipo di permessi è di fare in modo che il lavoratore possa interrompere il servizio per poche ore, se alcune esigenze personali lo richiedono. **Esiste un limite** alla richiesta dei permessi orari, che varia in base al grado di scuola.

- Qual è il limite per ogni anno scolastico per i docenti che vogliono usufruire dei **permessi brevi**?

Corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento, per cui:

docenti della scuola secondaria (I e II grado): **fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico**;

docenti della scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;

maestri della scuola dell'infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Un altro limite riguarda il rapporto tra il permesso richiesto e l'orario di lavoro giornaliero.

I permessi devono avere una **durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e non possono mai superare le due ore**.

Per cui un docente che abbia come orario giornaliero **4 o 5** ore, potrà richiedere fino al massimo consentito, ovvero **2** ore di permesso. Se invece ha un orario giornaliero di **2 o 3** ore, potrà chiedere solo **1** ora di permesso. Chi lavora solo 1 ora in una giornata, non può usufruire dei permessi brevi orari.

Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

- Le ore richieste con i permessi brevi **vanno recuperate**.

Il lavoratore è tenuto a recuperarle entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in base alle esigenze di servizio, anche in modo frazionato.

Il recupero può avvenire tramite supplenze, interventi didattici integrativi. La precedenza verrà data nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio quando ha richiesto il permesso.

c) Cosa succede se il docente non recupera le ore di assenza entro i termini prescritti?

In quel caso, si procede ad una decurtazione della retribuzione, in misura proporzionale alla durata della mancata prestazione lavorativa.

Ciò significa che la trattenuta sarà:

- oraria (non frazioni di ore)
- sullo stipendio lordo, per cui applicata prima di delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Se il mancato recupero non è imputabile al lavoratore, la trattenuta non viene applicata.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa **Brigida Maria Caporale**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgsn.39/1993